

DISEGNO DI LEGGE

Atto Senato 236 concernente

“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico”

In esame presso le Commissioni riunite

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1

Memoria della FISH

Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

Audizione informale

La presente memoria e resa su richiesta delle Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) che procedono ad audizione informale delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo delle persone con disabilità e loro familiari nell'ambito dell'esame del disegno di legge Atto Senato 236 concernente "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico".

Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.

Premessa

L'articolo 24 della Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità affermando il diritto delle persone con disabilità a ricevere un'educazione effettiva e completa, su un piano di uguaglianza rispetto alle altre persone, stabilisce una serie di importanti doveri in capo agli Stati Parte, tra cui: *il dovere di realizzare ogni necessario accomodamento ragionevole che vada ad assicurare allo studente con disabilità l'effettiva partecipazione al sistema educativo, la presenza ad ogni livello e grado educativo di personale scolastico formato per supportare e soddisfare le determinate esigenze dell'alunno con disabilità.*

Quanto sopra richiamato passa anche attraverso le figure professionali degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, figure essenziali all'interno del sistema educativo nazionale.

Nonostante ciò, occorre evidenziare che l'attuale sistema non garantisce la prestazione di un servizio con eguali standard qualitativi e quantitativi nonché una continuità nella prestazione essendo questa ultima condizionata in gran parte dalle risorse degli enti locali. Infatti, l'attuale sistema prevede che dette figure professionali siano dipendenti di cooperative selezionate dai Comuni italiani che, a loro volta, reperiscono risorse necessarie al servizio dai fondi resi disponibili reclutandole tramite bandi che generalmente vengono emanati dopo il mese settembre, ritardando di fatto l'inizio dell'anno scolastico per quegli studenti che senza queste figure professionali non possono partecipare alla concreta vita scolastica.

Allo stato l'attuale sistema rimane destrutturato atteso che non si può incidere sulla tempestività dei singoli Comuni per la pubblicazione dei bandi nei modi e tempi utili nonostante il tipo di assistenza e il numero degli alunni e alunne con disabilità, studenti e studentesse con disabilità, siano note già al momento dell'iscrizione agli istituti scolastici

(mese di gennaio) e confermato all'interno del c.d. PEI che si determina nel dettaglio già a partire dal mese di giugno precedente l'avvio dell'anno scolastico.

Per di più, a causa del complesso iter burocratico della macchina amministrativa e della lentezza delle amministrazioni locali, prima del mese di ottobre e/o novembre (ad avviato inizio dell'anno scolastico) non si conoscono le cooperative aggiudicatrici del bando, suscettibili poi, di ricorsi amministrativi che di fatto, spesso, bloccano l'assegnazione degli appalti.

Ciò causa un notevole danno in capo agli studenti e studentesse bisognose di tale tipo di assistenza che di fatto vengono private di un servizio e del loro diritto all'effettiva partecipazione al sistema educativo.

C'è poi tutto l'aspetto del risparmio dell'investimento da parte dei Comuni che impatta in maniera significativa sulla formulazione delle ore che occorre garantire agli studenti e studentesse con disabilità.

Concludendo in premessa, tutti questi fattori vanno a creare una situazione in cui l'assistenza alla comunicazione e all'autonomia degli alunni con disabilità pur formalmente riconosciuta, non è affatto garantita dal punto di vista sostanziale.

Entrando nel merito della proposta di legge 236 oggetto della presente audizione:

Dall'analisi della Pdl in esame non si ravvisa una concreta risposta a problemi citati in premessa.

L'art.3 della Pdl in esame prevede un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami finalizzata all'assunzione del personale che già svolge le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per coloro che siano allo stato in possesso dei titoli ivi indicati.

Manca del tutto una strutturazione dell'accesso a tale figura professionale per coloro che oggi non hanno i titoli richiesti. A tal proposito, cosa avverrà degli alunni e studenti con disabilità che rimarranno privi di assistenti perché non rientranti nelle procedure di stabilizzazione così come previsto dal citato art. 3?

Ed ancora: l'eventuale "*stabilizzazione*" *sic et simpliciter* delle figure in analisi, prescinderebbe dai bisogni effettivi degli alunni e alunne con disabilità in quanto non commisurata alle tipologie di condizione di disabilità da supportare.

Quindi così come strutturata la "*stabilizzazione*" riguarderebbe solo alcune figure che verranno inserite in graduatorie provinciali, indipendentemente dalla presenza di un certo

numero di studenti con disabilità senza considerare i bisogni specifici degli stessi e la relativa tipologia dei titoli di formazione degli assistenti. Così facendo in una determinata provincia potrebbero essere stabilizzati un numero di assistenti con una formazione specifica non corrispondente al fabbisogno territoriale degli studenti con quella specifica condizione di disabilità; ciò comporterebbe un esborso economico in capo allo Stato senza l'effettiva utilizzazione del servizio, a meno che non sia prevista l'utilizzazione di ufficio in altra graduatoria cosa attualmente non prevista dall'articolato della Pdl.

Inoltre, tale articolo prevede ulteriori requisiti di accesso differenziati per ciascun tipo di disabilità (*Lis; Braille, Comunicazione alternativa e aumentativa*).

Fortemente discriminatorio appare l'articolo sopra richiamato.

- **Per quanto concerne la disabilità sensoriale** si prevede come ulteriore requisito, per svolgere l'attività di assistente per gli alunni sordi "segnanti", un curriculum di ben 900 ore di formazione nella Lingua Italiana dei Segni, corrispondenti alla previsione dell'art. 34 ter legge 19 maggio 2021 di conversione del decreto sostegni e dal DPCM 10 gennaio 2022. Tale ulteriore requisito è pertinente limitatamente alle persone sorde segnanti, ben diversa la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione per alunni sordi "oralisti" (protesizzati ed impiantati) attualmente in numero superiore ai sordi "segnanti". Sul punto nulla dice la proposta di legge in esame per gli assistenti agli studenti sordi "oralisti". Occorre evidenziare che in molti territori e Regioni la maggior parte degli assistenti alla comunicazione per alunni sordi e in alcuni casi la totalità degli stessi, non detengono tale attestazione e non hanno frequentato corsi di lingua italiana dei segni e comunque anche nei casi di attestazione di una formazione specifica raramente si superano le 400 ore. Per meglio comprendere la realtà degli alunni sordi nelle scuole italiane basterebbe le linee guida di riferimenti, vedasi a tal proposito le linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale uditiva, susseguitisi nei vari anni, della Regione Lazio. In esse al punto preciso relativo alla "Tipologia degli interventi" si legge testualmente: "per gli alunni sordi o ipoacusici viene offerta la possibilità di richiedere l'assistenza alla comunicazione" e nello specifico "è possibile scegliere fra tre diversi metodi di trattamento come lingua italiana dei segni, il bimodale e l'oralista". Ed ancora: "l'assistente alla comunicazione per sordi svolge la propria funzione mediante azioni quali: la mediazione negli ascolti delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici". Nella sostanza dopo

46 anni di modello inclusivo italiano la maggior parte degli alunni sordi segue il percorso oralista e fruisce di assistenza alla comunicazione verbale mediante operatori che non conoscono e non utilizzano la lingua dei segni, ma potenziano tutte le metodiche atte a promuovere lo sviluppo della competenza linguistica verbale dell'alunno sordo. Appare evidente in conclusione perché verrebbero discriminati tutti gli assistenti oralisti ed anche quelli bimodali.

- **Per quanto riguarda la disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo** si prevede come ulteriore requisito il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitive comportamentali ovvero in una generica Comunicazione aumentativa e alternativa. Occorre ribadire in questa onorata sede che i due "metodi" citati sono alternativi fra loro essendo previsti rispettivamente per gli alunni con disabilità intellettive e per quelli con disturbi del neurosviluppo per i quali deve essere applicato il metodo ABA - Applied Behaviour Analysis (Analisi Applicata del comportamento).

Infine, nulla si dice circa la formazione per svolgere il ruolo di *"assistenza per l'autonomia e la comunicazione"*, fondamentale per la crescita degli alunni e studenti in una logica inclusiva e di effettiva partecipazione al sistema educativo.

5

Non è poi presente alcuna norma di copertura finanziaria, né la fonte con la quale provvedervi.

In conclusione, la Fish e la propria rete associativa, pur favorevole alla *statalizzazione* degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico, non può esprimere parere favorevole all'approvazione di tale pdl, nella sua attuale stesura.

Ciò nonostante, al fine di poter contribuire in maniera significativa alla presente audizione offre in comunicazione le di seguito proposte:

- Intervenire con il Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs n. 66 del 2017, così come peraltro già ribadito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.127 del 2003 provvedendo all'adozione del profilo professionale nazionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Su tale proposta preme evidenziare che presso il Ministero

dell'Istruzione e del Merito, Direzione generale per lo studente, Uff. IV, sono presenti gli atti relativi finalizzati alla formulazione di tale profilo professionale.

- Avviare da subito un'apposita contrattazione sindacale per un unico contratto nazionale che riconosca un stato giuridico unitario atteso che la mancata approvazione del profilo professionale ha determinato una incredibile pluralità di normative locali che di fatto hanno generato stati giuridici differenti.

Solo dopo l'adozione del profilo professionale nazionale e del relativo contratto nazionale, si potrà riaffrontare il tema della "*stabilizzazione o statalizzazione*" per gli assistenti attuali e futuri.

A tal proposito, la FISH fa presente che sta lavorando per la scrittura di una proposta di legge per la "*statalizzazione*" degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione tenendo ben presente che tale proposta potrà essere presentata alle forze politiche solo a seguito dell'adozione del profilo professionale nazionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione come previsto e prescritto dall'art 3, comma 4, del D. Lgs n. 66/2017.

Roma 26 luglio 2023